

**CONVENZIONE PER GARANTIRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
NELLA DISCIPLINA DI PEDIATRIA PRESSO IL P.O. DI LANUSEI
DELL'ASL N. 4 OGLIASTRA.**

Tra

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis, con sede legale in Carbonia Via Dalmazia, codice fiscale e partita IVA 03990310926, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus, in qualità di Legale Rappresentante

e

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastra, con sede legale in Lanusei, Via Piscinas, 5, codice fiscale e P. IVA 01620420917, nella persona del Direttore Generale Dott. Andrea Marras, in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO

- che l'ASL Ogliastra ha manifestato l'interesse alla stipula della convenzione per garantire supporto alle proprie Strutture al fine di erogare prestazioni professionali nelle discipline di Pediatria e Neonatologia;
- che l'ASL del Sulcis, tramite alcuni specialisti nelle discipline di Pediatria e Neonatologia, è disponibile alla stipula di apposita Convenzione al fine di garantire, ove possibile, le prestazioni richieste;
- che dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte della ASL del Sulcis nel garantire le prestazioni in oggetto, pertanto, le attività potranno essere garantite a favore della ASL Ogliastra previa

acquisizione della disponibilità da parte dei professionisti e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate dai Dirigenti Medici, specialisti afferenti alle Strutture di Pediatria e Neonatologia, che verranno identificati dai Direttori delle rispettive Strutture, esclusivamente previa acquisizione della loro disponibilità.

Articolo 2 – Modalità prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi dell'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016 – 2018 (ex art. 58 del vecchio contratto della Dirigenza Medica), al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza della ASL del Sulcis e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi del Capo III, art.

14 della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione della ASL Ogliastra ed i Direttori delle Strutture coinvolte della ASL del Sulcis.

Articolo 3 – Tariffe e rendicontazione

L'ASL Ogliastra, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, corrisponderà alla ASL del Sulcis l'importo di € 60,00/ora lorde, oltre IRAP, per ciascun Dirigente Medico, nonché il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti pubblici.

Il compenso mensile lordo, risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto alla ASL del Sulcis per la successiva attribuzione ai Dirigenti Medici che hanno garantito la consulenza.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli specialisti della ASL del Sulcis mediante compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta) e sarà validata dall'ASL Ogliastra.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL Ogliastra emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte della ASL del Sulcis.

La ASL del Sulcis provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di sette giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL Ogliastra dietro presentazione di relativa fattura emessa dalla ASL del Sulcis entro il termine di sessanta

giorni dal ricevimento della stessa, mediante versamento, con accredito, sul conto corrente allo scopo indicato.

Nel caso in cui l'ASL Ogliastra non provveda a liquidare i compensi entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, viene meno l'obbligo dei Dirigenti Medici della ASL del Sulcis di garantire gli accessi, senza che questo possa essere considerato interruzione di servizio.

Articolo 4 – Oneri assicurativi

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio e infortunio in itinere, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici potranno in essere, sono a totale carico della ASL Ogliastra che provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa.

Articolo 5 – Durata e recesso

La presente convenzione decorre dalla data del 1 marzo 2023 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2023. Potrà essere rinnovata ma è comunque escluso il rinnovo tacito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di quindici giorni da notificarsi a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di recesso l'ASL del Sulcis avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Articolo 6 – Trattamento dei dati

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla

privacy, al fine di poter correttamente espletare le attività oggetto della presente convenzione e nei soli limiti delle esigenze derivanti dalle stesse, si autorizzano i Dirigenti Medici che verranno individuati, al trattamento dei dati personali.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici verranno a conoscenza in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL Ogliastro, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 7 – Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle vigenti norme in materia.

Articolo 8 – Disposizioni finali

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

È soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972 e le stesse sono a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Il presente atto, composta da sei pagine ed otto articoli viene sottoscritto

con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 come modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'ASL n. 4 Ogliastra.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'ASL n. 4 Ogliastra

per l'ASL n. 7 del Sulcis

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

(Andrea Marras)

(Giuliana Campus)